



AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

II COLLEGIO

Nella riunione del 22 novembre 2019, in presenza dell'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell'Avv. Patrizia Gigante, Componente;

Vista la richiesta di parere del Corpo della Polizia Civile di San Marino in data 30 ottobre;

vista la Legge 21 dicembre 2018 n. 171;

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Che in data 30 ottobre 2019, il sig. XXX, quale XXX del Corpo della Polizia Civile ha presentato istanza al Collegio per l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali con cui chiedeva un parere in merito all'utilizzo di "bodycam" (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli Agenti di Polizia) da parte degli Agenti di Polizia Civile, da impiegarsi in situazioni di alto rischio operativo, ed in generale in tutte le attività volte alla prevenzione dei reati, tutela della sicurezza, nonché attività di Polizia Giudiziaria.

Che nell'istanza presentata da XXX viene specificato che l'uso di "bodycam" avviene al solo fine di esigenze di garantismo e di conservazione delle prove a fondamento di una fattispecie di reato;

Che XXX ha dichiarato che tali "BodyCam" verranno utilizzate solo da Agenti di Polizia addestrati;

Che le immagini acquisite saranno utilizzate esclusivamente a fini di Polizia, per l'accertamento e repressione di reati di genere e confluiranno nella conseguente segnalazione di reato;

Che i dati sprovvisti di qualsiasi rilevanza verranno automaticamente eliminati alla fine dell'orario di lavoro.

REPUBBLICA DI SAN MARINO



CONSIDERATO

- Che l'art. 3, comma 4, lettera a) della Legge n. 171/2018 "recita:

"La presente legge non si applica:

- a) Ai trattamenti di dati personali effettuati da soggetti pubblici o da organismi che esercitano attività di interesse pubblico, istituiti o regolamentati attraverso una legge, ai fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse".*

TUTTO CIO' PREMESSO IL GARANTE

ai sensi dell'art. 58 e dell'art. 59, comma 3, lettera b) della Legge 171/2018 esprime parere favorevole all' utilizzo di dispositivi "Body Cam" da parte degli Agenti della Polizia Civile in quanto la legge 171/2018 non si applica agli organismi che esercitano attività di prevenzione, indagine e accertamenti o perseguimenti di reati (Forze di Polizia).

San Marino 22 novembre 2019

Il Collegio

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX della Polizia Civile